



Tematica n. 4 -Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle Istituzioni Scolastiche in fase di emergenza e di rientro alla normalità

EMERGENZA COVID 19 E RICADUTE SULL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

- Susseguirsi di D.P.C.M.: *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”*;
- la caratteristica dei D.P.C.M. è che sono atti “unilaterali” voluti esclusivamente dal Presidente del Consiglio senza coinvolgere il Consiglio dei Ministri in seduta collegiale;
- nella gerarchia delle fonti del diritto, i D.P.C.M. sono atti amministrativi di secondo grado, quindi inferiori sia alle leggi, che ai decreti legge e ai decreti legislativi;

Cosa è accaduto da marzo 2020 ad oggi: molti DPCM, Delibere Regionali, pareri C.S.P.I, pareri Comitato Tecnico Scientifico, pareri I.S.S., note ed intese M.I.

- 30 aprile 2021: termine stato di emergenza ?



I TEMI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA

In data 6 agosto 2020 viene sottoscritto al Ministero dell'Istruzione il **protocollo d'intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19** e garantire l'avvio dell'anno scolastico.

Con tale intesa il Ministero si impegna, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali a:

- attivare le relazioni sindacali ad ogni livello in base alle disposizioni vigenti, ivi compreso l'articolo 22 del CCNL/18. Per quanto riguarda la scuola questo significa che, in materia di **sicurezza nei luoghi di lavoro**, è prevista sia l'informazione, che il confronto che la contrattazione integrativa di scuola;
- attivare un servizio di **help desk** a disposizione per tutte le scuole e con un numero verde attivo a partire dal 24 agosto 2020;
- attivare un **tavolo nazionale permanente** con tutti i sindacati firmatari e alla presenza anche del ministero della salute;
- attivare i **tavoli regionali permanenti presso ogni USR** (impegno importante non previsto nella bozza iniziale) con la presenza anche degli enti locali;
- fare mensilmente il punto sullo **stato di attuazione dell'intesa**.



Il Ministero inoltre si era impegnato a:

- invitare le scuole a comunicare alle famiglie le procedure adottate;
- monitorare costantemente attraverso gli USR le risorse assegnate integrandole in caso di necessità previa informativa sindacale;
- fornire supporto alla formazione;
- fornire assistenza amministrativa e contabile alle scuole circa l'utilizzo delle risorse;
- fornire tempestivamente al commissario l'elenco dei fabbisogni;
- attivare la collaborazione con il ministero della salute, il commissario straordinario e l'autorità garante della privacy per l'attivazione di test diagnostici per tutto il personale;
- richiedere al commissario straordinario di provvedere alla distribuzione di mascherine, gel disinfettanti e ulteriori DPI previsti;
- prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione di casi sospetti;
- provvedere all'individuazione per tutte le scuole del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili;
- fornire tempestivamente, e comunque entro l'inizio dell'anno, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei lavoratori fragili.

Inoltre, le parti convennero:

- sulla necessità che ciascuna scuola procedesse, con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del RSL, ad integrare il documento di valutazione dei rischi;
- che fosse garantita a tutti i livelli dell'amministrazione informazione e formazione;
- che fosse garantita informazione e confronto con le RSU, gli RLS e gli RSSP sui punti di tale protocollo sottoscritto.

Nel protocollo vengono richiamate le principali disposizioni generali di natura sanitaria con specifiche indicazioni in capo alle scuole ed ai singoli dirigenti scolastici su: informazione, disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita, disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature, disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale, disposizioni relative alla gestione di spazi comuni, supporto psicologico, disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno della scuola, ecc...



SALUTE E SICUREZZA AI TEMPI DEL COVID -19

Programmare = regolamentare la ripartenza in presenza, presuppone l'analisi di alcune variabili nonché peculiarità delle singole Istituzioni Scolastiche:

- Caratteristiche strutturali;
- Caratteristiche e modalità organizzative;
- Numerosità e caratteristiche delle risorse umane;
- Quantità e qualità delle risorse strumentali;

Gestione entrata e uscita dei lavoratori

Il primo aspetto da regolamentare è la gestione degli accessi da parte dei lavoratori. Il Datore di lavoro deve rendere informazione precisa sulla misurazione della febbre e sulla relativa gestione dei lavoratori che presentano sintomi influenzali.

Inoltre, è consigliabile favorire ingressi/uscite scaglionate per evitare assembramenti. Le scuole si sono organizzate in modo di tenere distinti entrate ed uscite con senso unidirezionale. Agli ingressi sono stati posti misuratori di temperatura ed erogatori di gel sanificante per le mani, in modo da evitare che chi entri possa contaminare persone ed oggetti. E' stata apposta idonea segnaletica con le istruzioni e prescrizioni da seguire all'interno dell'edificio.

Spostamenti interni e riunioni

Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile. Anche le riunioni, nei periodi di tempo in cui erano possibili, sono state svolte solo in presenza di garanzie di sicurezza quali il distanziamento sociale e nel rispetto del numero massimo degli occupanti .

Gestione di una persona sintomatica

In ossequio al protocollo d'intesa, all'interno di ogni singolo plesso deve essere individuato un locale dedicato all'accoglienza dei casi sintomatici. Tale locale deve essere facilmente accessibile e anche adatto ad una conduzione alquanto serena di una situazione sicuramente emotivamente delicata. Anche tale procedura deve essere predefinita e adeguatamente pubblicizzata.

Per coloro che sono confermati positivi, sarà il Dipartimento di Prevenzione competente a disporre le misure di quarantena sia la successiva riammissione a scuola.



Modalità di accesso dei visitatori e dei fornitori esterni.

Per i visitatori e fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, movimento e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Ciò al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale preposto agli uffici e alle attività tecniche.

Precauzioni igieniche personale: l'educazione alla salute

La scuola deve mettere in atto percorsi di informazione e di educazione alla salute che veicolino agli studenti, in maniera precisa e ricorrente, l'importanza delle precauzioni igieniche personali per la prevenzione da ogni forma di contagio. Nello specifico, la disponibilità di idonei mezzi detergenti per le mani, deve essere accompagnata da vere e proprie check-list mediante le quali ciascuno riesca a tenere in autonomia il controllo della propria igiene delle mani.

Anche per le mascherine chirurgiche deve essere impartita precisa informazione sul loro corretto utilizzo, nonché sul corretto smaltimento. La scuola, dopo aver provveduto all'acquisto di tutti i DPI secondo le indicazioni del DVR dovrà munire il personale come necessario. Qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro, devono essere utilizzate mascherine FFP2 e altri dispositivi di protezione quali guanti, visiere, schermi parafiato.



Operazioni di pulizia e sanificazione

E' necessario definire una procedura tracciabile che assicuri non solo la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ma anche un supporto documentale che possa provare la frequenza e la qualità degli interventi effettuati.

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. Le pulizie ordinarie devono essere svolte a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile ed è necessario ripeterle poiché sono indispensabili per mantenere un livello di igiene dei locali e delle suppellettili. Le pulizie straordinarie, invece, anche quando programmate, si svolgono con più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) oppure, quando effettuate in seguito ad eventi determinati ma non prevedibili. In base all'organizzazione della scuola ed in accordo con il DSGA, che dovrà monitorare l'esatta applicazione delle disposizioni, ogni dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, declina le specifiche attività con una frequenza maggiore o minore, in adeguata relazione con le caratteristiche del contesto e dell'utenza.



Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l'addetto deve tenere prima, durante e dopo le operazioni di pulitura. Nel caso dell'emergenza covid-19, il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020, afferma che, in letteratura, diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura, fino a 9 giorni. Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato che, i suddetti virus, sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti, per un tempo di contatto adeguato, quali, in diluizione:

ipoclorito di sodio (0,1% 0,5 %);

etanolo (62-71 %);

perossido di idrogeno (0,5%).



Ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata garantendo, al termine, l'areazione del locale, indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 di emergenza o avvenuta presenza nell'ambiente di soggetti positivi). Appare evidente che i collaboratori scolastici dovranno essere in grado, mediante opportuna formazione, di seguire in maniera precisa ed efficace le indicazioni fornite attraverso uno specifico protocollo. Per quanto attiene all'uso dei laboratori e delle altre zone della scuola dedicate alla didattica attiva, occorrerà valutare attentamente la fruibilità e stabilire delle regole di utilizzo che, tenuto conto del numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti, devono essere sempre orientate alle tre regole fondamentali della prevenzione: distanziamento sociale, uso della mascherina, igiene delle mani.

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense deve essere contingentato sulla base di alcuni criteri che devono tener conto: delle condizioni di ventilazione continua dei locali; del tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi; del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.



La sorveglianza sanitaria

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2003, l'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salva-vita o comunque da comorbidità, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2003, non sono tenuti alla nomina del medico competente, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può, su istanza degli stessi, essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL



RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE STANZIATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

- Fondi art. 231 comma 1 e 7 D.L. 34/2020;
- Fondi per DAD e DDI: D.M. 187 del 26-03-2020; PON Smart Class 1° e 2° ciclo;
- Fondi ex art. 77 d.l. 18/2020 per sanificazioni e materiale igienico sanitario;
- Integrazione finanziamento funzionamento amministrativo per supporto psicologico nelle scuole;
- Fondi decreto “Ristori” destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
- Fondi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 27 ottobre 2020, n. 151, assegnati alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti. Spese ammissibili: acquisto di SIM, dispositivi per la connettività (router/modem/internet keys), pagamento di canoni di abbonamento o costi di ricarica relativi al traffico dati.



- Fondi decreto “Sostegni” con tali risorse ricevute le scuole potranno acquistare:
- **Dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti**, nonché ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola Istituzione scolastica (ad esempio: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termoscanter, etc...);
- **Specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica**, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico;
- **Servizi medico-sanitari** (compreso il servizio di sorveglianza sanitaria) volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di collaborazione e raccordo con i competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
- **Dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione** degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.



DAL DPCM DEL 2 MARZO...AL DPCM DEL 1° APRILE

Il DPCM del 2 marzo si applica dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021, tranne l'articolo 7 (relativo all'Area Bianca) che è entrato in vigore il 3 marzo 2021.

Quali i contenuti ... per la Scuola

Aree gialla e arancione

- l'attività didattica ed educativa per la **scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- le **istituzioni scolastiche secondarie di II grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che **almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento** della popolazione studentesca sia garantita l'**attività didattica in presenza**.
- È comunque possibile svolgere **attività in presenza** qualora sia **necessario l'uso di laboratori** e in ragione di mantenere una **relazione educativa** che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall'**ordinanza** relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, **garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe** che sono in didattica digitale integrata.

- al fine di mantenere il distanziamento sociale, è **esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa** fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza;
- le **riunioni degli OO. CC.** delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano ad essere svolte solo con modalità a distanza;
- sono **sospesi i viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- le **attività di tirocinio** relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
- Le attività inerenti i **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)** possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.



Area rossa

- Sono **sospese le attività** dei servizi educativi dell'infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
- E' possibile svolgere **attività in presenza**:
 - qualora sia necessario l'**uso di laboratori**
 - in ragione di mantenere una **relazione educativa** che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità** e con **bisogni educativi speciali**, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall'ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), **garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe** che sono in didattica digitale integrata.



Lavoro agile

Tutte le **pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile**, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato secondo modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione. Deve in ogni caso essere garantita la percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263 comma 1 del decreto legge 34/20).

- Le **amministrazioni pubbliche** adottano ogni soluzione utile ad **assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile** anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, nei confronti
 - dei **dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici in quarantena** disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;



- **dei dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ;**
- **nei confronti dei lavoratori fragili;**

Comunque, nel predisporre le misure necessarie per l'apertura degli uffici pubblici, **le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.**



- Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili) nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Alla scadenza nessuna proroga ne aveva protratto i termini.

Nella scuola la lacuna è stata **temporaneamente colmata** dalla nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 che ha disposto “*nelle more di un eventuale intervento normativo*” la **continuazione** dell'attività a distanza nella medesima modalità e il **mantenimento del supplente** già in servizio.

- Con il D.L. 41/2021 (decreto sostegni), entrato in vigore il 23 marzo 2021, viene **prorogato** il provvedimento **senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2021** e con decorrenza retroattiva a partire dal 1° marzo, **implementando** anche le misure di tutela, con la possibilità per gli interessati di accedere a periodi di assenza equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusione del periodo di comporta.

Con la **nota 7863 del 1 aprile 2021** inviata a tutte le istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le Risorse umane, finanziarie e strumentali ha fornito nuove indicazioni per la **gestione dei contratti di supplenza breve e saltuaria** a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori *“fragili”*.

La nota informa del **rifinanziamento** stanziato per le sostituzioni di coloro che si trovano in art.26 commi 2 e 2-bis del D.L. 18/2020 e che *verrà nuovamente attivata sul SIDI l'apposita funzione per la registrazione dei contratti (...) che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa.*

Una precisazione è posta laddove si richiama che la sostituzione del personale scolastico fragile, che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, può essere effettuata **solo nei casi in cui sia necessaria** per l'erogazione del servizio scolastico, secondo l'opportuna valutazione dei relativi presupposti da parte del Dirigente Scolastico.



LAVORATORI FRAGILI	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immunodepressione; - esiti di patologie oncologiche; - svolgimento di relative terapie salvavita; - possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92. 	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 • Art. 15 comma 1 decreto-legge Sostegni
<p>Svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>	<p>Disposizione valida dal 1° marzo al 30 giugno 2021</p>

LAVORATORI FRAGILI			RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immunodepressione; - esiti di patologie oncologiche; - svolgimento di relative terapie salvavita; - possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92. 			<ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 • Art. 15 comma 1 decreto-legge Sostegni
<p><u>Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile</u></p> <p><u>MALATTIA</u></p>			<p>Disposizione valida dal 1° marzo al 30 giugno 2021</p>
CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	
<p>NO</p> <p>(Spetta piena retribuzione per l'intero periodo)</p>	<p>NO</p> <p>(Spetta piena retribuzione per l'intero periodo)</p>	<p>NO</p>	



E DAL 7 APRILE ...?

Il DPCM 1° aprile, per quanto riguarda la scuola, dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

